

PEC AMMINISTRATORI

Con riferimento alla **comunicazione dell'indirizzo PEC Amministratori** a parziale rettifica di quanto indicato a valle dell'incontro con il Registro delle Imprese di Torino si evidenzia che il DL 159 del 31.10.2025 recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'art. 13 rubricato Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato in data 31-10-2025 sulla [GU Serie Generale n.254 del 31-10-2025](#) ha fornito importanti precisazioni sull'obbligo in oggetto.

In particolare, i commi 3 e 4 vanno ad apportare significative modifiche all'art. 5 del DL 179 del 18/10/2021 il cui testo aggiornato, ed attualmente in vigore, risulta il seguente (le parti in grassetto e tra le doppie parentesi sono quelle integrate):

Art. 5

Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L'obbligo di cui all'[articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), come modificato dall'[articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **((nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione))** di imprese costituite in forma societaria. **((Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.))**

L'integrazione normativa prevede quindi che:

- l'obbligo di comunicazione della pec amministratori delle imprese costituite in forma societaria sia circoscritto, in via alternativa, al domicilio digitale (pec) dell'amministratore unico o dell'amministratore delegato o del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il domicilio digitale degli amministratori deve essere autonomo rispetto a quello dell'impresa (non potranno coincidere);
- fissa nel 31/12/2025 ed in ogni caso all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico, il termine per l'adempimento da parte delle imprese già iscritte al Registro delle imprese che dovrà essere eseguito entro il debba essere eseguito;
- sia sanzionabile il mancato adempimento.

Restano ferme le ulteriori precisazioni utili all'esecuzione dell'adempimento.